Pubblicato il regolamento regionale che istituisce l'attestato di certificazione energetica per gli edifici nuovi e non



Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 10 febbraio, è stato pubblicato il Regolamento n. 10/2010 (vedi sotto) che disciplina in Puglia i criteri e le procedure in materia di certificazione energetica degli edifici, secondo le disposizioni fissate dal Dlgs n. 192/2005.

Il provvedimento istituisce nella regione l'**Attestato di certificazione energetica** – documento obbligatorio con validità temporale di dieci anni, suscettibile di aggiornamento in relazione ad eventuali modifiche effettuate sull'immobile – disciplinando anche le modalità del suo rilascio da parte dei soggetti accreditati.

Gli edifici esclusi

In Puglia l'obbligo della certificazione energetica riguarderà gli edifici di nuova costruzione e quelli da ristrutturare. Sono invece esclusi gli immobili considerati beni culturali e quelli che secondo le norme urbanistiche possono essere sottoposti al solo restauro conservativo; i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali nei quali gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo; i box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi.

L'iter

In base all'iter definito dal regolamento, il tecnico accreditato dalla Regione valuta le prestazioni energetiche dell'edificio e compila il certificato energetico. Questo documento deve essere inviato all'Assessorato allo Sviluppo economico della Regione, che lo valuta e gli assegna un numero, redigendo un attestato che sintetizza i dati della certificazione energetica.

Catasto regionale

Gli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo regionale denominato **Catasto Regionale per le Certificazioni Energetiche** - tenuto presso la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio

Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo -, che classificherà gli immobili in relazione alle prestazioni in materia di energia.

Elenco dei certificatori

Inoltre, l'Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo economico istituirà l'elenco dei certificatori energetici del quale potranno far parte professionisti che oltre al possesso dei titoli tecnico-scientifici e alle relative abilitazioni, devono dimostrare di aver svolto per almeno tre anni attività in alcuni settori legati all'energia. In alternativa dovranno seguire un corso di formazione della durata di 80 ore col superamento di un esame finale.

Norme in vigore tra 55 giorni

Il regolamento, che si integra con i provvedimenti in materia di edilizia sostenibile promossi dall'Assessorato all'Urbanistica, è stato varato dopo aver consultato gli ordini, i collegi professionali e le associazioni di categoria ed **entrerà in vigore a sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul Burp**.